

di procuratore di Cirillo Giampiero e Cirillo Sabina, in danno della Banca della Campania S.p.A, volta ad ottenere il riconoscimento dell'illegittimità della "commissione per mancanza fondi" inserita dall'istituto di credito nei contratti di conto corrente (clausola che prevede un versamento, a carico del cliente, con periodicità trimestrale, per l'ipotesi in cui il conto corrente, non affidato, presenti un'esposizione debitoria) e la condanna della banca alle restituzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione, notificato in data **16 marzo 2011**, la Associazione ASSOCONSUM O.N.L.U.S., in qualità di procuratore di Cirillo Giampiero e di Cirillo Sabina e ai sensi dell'art. 140 bis D. Lgs. 206/05, ha convenuto in giudizio la Banca della Campania S.p.A., al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: *<<in via preliminare: all'esito della prima udienza accertare e dichiarare con ordinanza la domanda ammissibile ai sensi dell'articolo 140-bis del cd. Codice del Consumo per le ragioni specificate nel paragrafo "diritto" e, di conseguenza, adottare i provvedimenti previsti dai commi IX e XI del suindicato articolo 140-bis, in particolare stabilire termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe nonché definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione. Nel merito: 1) accertare e dichiarare illegittimo il comportamento posto in essere dalla convenuta, Banca della Campania S.p.A., con sede legale in Napoli alla Via Filangieri, n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto 2) accertata e dichiarata la nullità della "commissione per mancanza di fondi" per le causali di cui in narrativa, condannare la Banca della Campania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme dovute agli attori e pari ad euro 260,00 ed a tutti coloro che, avendone i requisiti, hanno aderito ed aderiranno alla presente azione di classe, in conseguenza dell'illegittimo comportamento posto da essa in essere nella vicenda per cui è causa, da determinarsi ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, ovvero, in alternativa, stabilire il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme, il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, tenuto conto che i pagamenti delle somme dovute, effettuati durante i centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza stessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre 12,50% di rimborso forfetario, IVA e Cpa come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario>>.*

1.2 La Banca della Campania S.p.A. si è costituita nel giudizio, impugnando integralmente la domanda proposta, perché improcedibile, inammissibile e comunque infondata, unitamente alla documentazione prodotta, formulando le seguenti conclusioni: *<<Dichiarare la improcedibilità e*

comunque la inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 140 bis D.Lgs. 206/05, per i motivi esposti in comparsa. Rigettare, comunque, la domanda attorea nel merito perché inammissibile, infondata e non provata, per i motivi esposti. Con vittoria di spese e competenze>>.

1.3 Con ordinanza, depositata in data 9 dicembre 2011, il Tribunale ha dichiarato l'ammissibilità, ex art. 140 bis cit., della domanda proposta dalla Assoconsum ONLUS in nome e per conto nonché in favore di Cirillo Gianpiero e Cirillo Sabina nei confronti della Banca della Campania "in relazione ai diritti individuali riconoscibili in capo a tutti i contraenti della Banca della Campania spa, titolari di conti non affidati, che abbiano ricevuto comunicazione ex art. 118 TUB in ordine alla applicazione della commissione per mancanza fondi" e per l'effetto ha adottato i provvedimenti di legge e fissato il prosieguo della causa. In particolare, il primo giudice ha rilevato: 1)<<la sussistenza di una chiara identità dei diritti individuali azionati e tutelati dal proponente, avendo l'Assoconsum O.N.L.U.S. agito incontestabilmente per l'esclusiva tutela dei diritti individuali di tutti i titolari di conto corrente non affidato, aperto presso la Banca della Campania s.p.a., nei cui confronti sia stata posta in essere la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali mediante comunicazione relativa alla operatività della commissione mancanza fondi, con il contenuto standard in esso previsto>>; 2)<<sotto il differente profilo dell'idoneità del proponente a curare adeguatamente l'interesse della classe, ritiene questo Collegio che il detto requisito possa dirsi rispettato per il fatto dell'avvenuta iscrizione dell'Assoconsum O.N.L.U.S. nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, [...], associazione che ha aderito alla azione proposta e che appare, allo stato, idonea per organizzazione e struttura a perseguire lo scopo in questione>>; 3)<<né coglie nel segno l'osservazione di parte convenuta relativamente alla esiguità del numero degli attori, non risultando assolutamente prescritto tra i requisiti dell'azione uno specifico numero di consumatori superiore a quello dei soggetti parti del presente giudizio>>; 4)<<per nulla discutibile, dalla documentazione agli atti, è, poi, l'aspetto relativo al conflitto di interessi, non potendosi individuare alcun limite nella rappresentanza dell'Assoconsum per il fatto che essa non ha un interesse omogeneo con quello di cui sono titolari gli appartenenti alla classe, come ha sostenuto la convenuta escludendo la legittimazione dell'associazione per la sola rappresentanza degli interessi di classe>>; 5)<<in ordine alla non manifesta infondatezza della domanda le argomentazioni tecnico giuridiche articolate da parte attrice, in ordine alla natura della commissione ed al modo in cui è risultata applicata nel rapporto contrattuale, inducono ad un approfondimento che esclude, a parere di questo Tribunale, la manifesta infondatezza della domanda>>.

2.1 Avverso tale ordinanza (comunicata in data 21 dicembre 2011, non notificata) la banca ha proposto reclamo, depositato il 20.1.2012 e notificato con il pedissequo decreto il 13.2.2012 (anche al pubblico ministero), sostenendo che il provvedimento reclamato sarebbe illegittimo

ed erroneo e che, pertanto, andrebbe riformato. In particolare il reclamante ha dedotto che il Tribunale di Napoli:

a) ha errato nel ritenere la sussistenza della necessaria omogeneità rispetto a quella degli altri componenti della classe, senza esaminare i rilievi della banca;

b) ha errato nel ritenere che l'Assoconsum sia in grado di tutelare gli interessi della classe, senza correttamente valutare oltretutto la esiguità del numero dei proponenti;

c) ha errato nel non ritenere l'azione manifestamente infondata.

Ha chiesto, pertanto, a questa Corte, in riforma dell'impugnato provvedimento e in accoglimento del reclamo proposto, di revocare e comunque riformare l'ordinanza oggetto di gravame e per l'effetto dichiarare la inammissibilità della azione proposta, ai sensi dell'art. 140 bis D.Lgs. 206/05, per i motivi esposti; rigettare, comunque, la domanda attorea nel merito perché inammissibile, infondata e non provata, per i motivi esposti; con vittoria di spese e competenze.

2.2 Si è costituita, con comparsa depositata il 9.3.2012 la reclamata, impugnando e contestando tutte le avverse eccezioni ed argomentazioni difensive in quanto infondate, illegittime, pretestuose e destituite di qualsivoglia supporto giuridico e probatorio, e chiedendo anche la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

2.3 All'udienza del 27.4.2012, la reclamante ha, peraltro, segnalato un ulteriore profilo di inammissibilità, deducendo che nella fattispecie in esame il presunto illecito (da inquadrare nella categoria dell'illecito istantaneo ad effetti permanenti) si sarebbe realizzato in periodo antecedente al 15 agosto 2009, con la conseguenza della "inammissibilità della class action sotto il profilo della inapplicabilità ratione temporis del procedimento di cui all'art. 140 bis del D. Lgs. n. 206/2005", in virtù di quanto disposto dall'art. 49 co. 2 della legge n. 99/2009. Inoltre, nelle note autorizzate all'udienza del 27.4.2012, la reclamante ha, altresì, evidenziato un ennesimo profilo di inammissibilità, per la inapplicabilità sostanziale dello strumento di tutela azionato. Ad avviso della reclamante, premesso che l'azione di classe ha natura prettamente risarcitoria, e non già accertativa, nella specie l'iniziativa sarebbe inammissibile, in quanto la domanda principale è una domanda di accertamento della presunta illegittimità o nullità di clausole, a cui si accompagna, solo in via ulteriore, una domanda restitutoria, e dunque non risarcitoria.

A questi rilievi parte reclamata ha replicato, evidenziando nelle note autorizzate: che la reclamante non avrebbe provato a quando risale la ricezione da parte dei correntisti della comunicazione contenente la proposta di variazione delle condizioni e che, quindi, la condotta

censurata è antecedente al 15 agosto 2009; che quello imputato alla banca è un illecito contrattuale reiterato nel tempo, dipendendo dall'esecuzione della modificata clausola contrattuale di conto corrente, in virtù della sua applicazione, per addebito della commissione per scoperto di conto, come riconosciuto in giurisprudenza (Corte di Appello di Torino del 23.9.2011); che il titolo per la domanda di condanna è il comportamento illegittimo posto in essere da controparte laddove ha applicato la commissione per mancanza di fondi a carico dei correntisti realizzando, di conseguenza, l'illecito contrattuale; che la *class action* è esperibile, per espressa previsione di legge, per spiegare azioni restitutorie.

3. Il reclamo è infondato.

3.1 Avuto riguardo ai rilievi pregiudiziali di natura processuale svolti in sede di udienza di discussione e nelle note autorizzate, va osservato che l'esame degli stessi non appare precluso in questa sede, dovendosi ritenere, pur a fronte di una scarna disciplina legislativa, che il reclamo camerale previsto dall'art. 140 bis cit. avverso l'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe non è un mezzo d'impugnazione che soggiace alla disciplina prevista per l'appello. Come è noto, nel giudizio di appello - che non è un "*novum iudicium*" - secondo l'opinione ormai prevalentemente accolta, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi. Il reclamo *de quo*, invece, non postula la specifica articolazione dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c., il quale contiene un espresso richiamo alla necessità della allegazione dei fatti e della specificazione delle censure, in coerenza con la natura del provvedimento impugnato, e con la ritualità del procedimento introdotto con l'atto di appello. In sede di reclamo ex art. 140 bis cit. l'oggetto del gravame non può essere limitato a quanto specificamente dedotto nell'atto d'impugnazione, in quanto l'effetto devolutivo è assicurato attraverso la semplice deduzione delle ragioni per le quali si sollecita la revisione del provvedimento reclamato, in un quadro di informalità e di speditezza del rito (come può desumersi anche dal contingentamento dei tempi previsti per la definizione del presente procedimento). Ne consegue che il reclamo *de quo* è volto ad una totale verifica di tutti i profili di ammissibilità dell'azione ed all'emissione di un provvedimento sostitutivo "*in toto*" di quello di primo grado. Tale soluzione, d'altronde, pare imposta proprio dalla funzione del "filtro" di ammissibilità dell'azione di classe, la quale, anche in sede di riesame, è incompatibile con vincoli o limitazioni dei poteri cognitivi che siano in grado di condizionare l'effettività di tale "filtro", sottraendo temi di indagine e di intervento da parte del giudice, pur se essenziali o comunque rilevanti ai fini di una proficua tutela degli interessi coinvolti, onde, da

un lato, evitare l'abuso del processo e prevenire azioni emulative nei confronti delle imprese e, dall'altro, consentire un'adeguata tutela degli stessi consumatori, anche rispetto al rischio di aderire ad un'azione infondata e, quindi, sfavorevole.

3.2 Tanto premesso, non può condividersi l'assunto della reclamante, secondo cui l'azione di classe non potrebbe nella specie esperirsi, in virtù della norma per cui <<le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge>>, ossia successivamente al 15 agosto 2009 (cfr. l'art. 49 co. 2 legge n. 99/2009).

Va anzitutto osservato che alla banca viene imputato sia di aver illegittimamente introdotto la clausola contenente la cd. commissione per mancanza di fondi (relativamente ad un conto non affidato), sia di aver incassato sulla scorta di tale illegittima clausola determinati importi (euro 260,00).

In punto di fatto, risulta dagli atti che la contestata modifica contrattuale è stata proposta con comunicazione della Banca datata 18.5.2009, con operatività a far data dal 28.6.2009.

Pur volendo prescindere da ogni considerazione in ordine alla data (controversa) cui far risalire la ricezione da parte dei correntisti della comunicazione contenente la proposta di modifica contrattuale di cui è causa (che in citazione viene ricondotta genericamente al 2009), sta di fatto che gli addebiti della cd. commissione per mancanza di fondi sono stati effettuati nel 2010 (cfr. gli estratti conto al 30.6.2010 ed al 30.9.2010).

Assume la reclamante, richiamando l'orientamento dei giudici capitolini (cfr. Trib. Roma 25.3.2011), che la presunta condotta illecita a carico della Banca della Campania, consistente nella modifica contrattuale collegata all'introduzione nei contratti bancari della cd. commissione per mancanza fondi, andrebbe temporalmente inquadrata in data antecedente al 15.8.2009, in quanto l'applicazione della commissione integrerebbe poi un mero effetto consequenziale dell'illecito.

La tesi appare priva di pregio.

Ad avviso di questa Corte, gli illeciti ascritti alla banca costituiscono espressione di responsabilità contrattuale, non dipendendo dalla violazione del generale divieto del "*neminem laedere*" e non costituendo il rapporto di conto corrente mera occasione dell'evento dannoso. Invero, stante il ben noto concorso tra autoregolamentazione pattizia ed eteroregolamentazione normativa, quel che viene nella specie in rilievo è la violazione degli obblighi propri del rapporto bancario e, in particolare, degli specifici obblighi di protezione della parte cd. debole

nella esecuzione del rapporto di conto corrente. Tanto premesso, non può ritenersi che l'illecito *de quo* si esaurisca nella introduzione della clausola (asseritamente illegittima) e che la riscossione degli importi della commissione costituisca una sorta di "*post factum*" inconferente ovvero un mero effetto dell'illecito contrattuale.

Ove non si voglia riconoscere che l'applicazione in fatto della clausola e l'esazione della prestazione patrimoniale in essa prevista funga a pieno titolo da evento lesivo dell'illecito (come peraltro è stato sostenuto in una delle prime pronunce edite: in tal senso cfr. C.A. Torino 27.10.2010), questo collegio condivide la tesi – pure già accolta in giurisprudenza – secondo cui la richiesta di esecuzione di una clausola nulla e l'effettiva esazione sono condotte contrastanti con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e secondo cui, quindi, a loro volta configurano illeciti contrattuali (in tal senso cfr. C.A. Torino 23.9.2011, secondo cui << l'esecuzione della modificata clausola contrattuale di conto corrente, in virtù della sua applicazione, per addebito della commissione per scoperto di conto (...) integra il compimento di illeciti (tali per gli attori quelli di applicazione adempitiva della clausola contrattuale denunciata di nullità, ai fini della tutela risarcitoria esercitata con l'azione di classe), ogni volta rappresentativi di una consapevole e deliberata volontà della parte, appunto in esecuzione della detta previsione contrattuale. Né la natura del contratto di conto corrente, fonte di un unico rapporto giuridico, in quanto di durata, preclude la scindibilità delle prestazioni, ripetute e frazionate nel tempo, ogni volta che esse siano enucleabili come tali: ciò che recentemente è stato chiaramente affermato (a fini di individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, in riferimento al momento di possibilità di esercizio dell'azione di ripetizione) in relazione alla scindibilità cronologica dei singoli pagamenti non dovuti, qualora ciò dipenda (come appunto lamentato anche nel caso di specie) dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso (così: Cass. sez. un. 2 dicembre 2010, n. 24418, in Foro it., 2011, I, 428)>>.

E' oltremodo noto, invero, che, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o imposti da singole norme, i contraenti sono soggetti all'obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e che l'inadempimento di tale obbligo genera responsabilità contrattuale, nonché che può integrare la violazione di tale dovere anche una condotta non dolosa (cfr. Cass. n. 14726/2002) e finanche l'inerzia (in argomento Cass. n. 2500/1986).

Una volta ammesso che il regolamento contrattuale è integrato dalle previsioni di legge e, in particolare, da quelle dettate a tutela della parte debole, non è vero che la pretesa di applicare una clausola (in ipotesi) nulla non integri a sua volta una condotta lesiva di diritti contrattuali e foriera del diritto alla restituzione (vuoi quale risarcimento in forma specifica, vuoi quale

ripetizione d'indebito oggettivo), che espressamente può farsi valere con l'azione di classe (cfr. art. 140 bis co. 2 lett. a).

Pertanto, considerato che nella specie sono state espressamente avanzate pretese restitutorie, il cui fatto genetico (l'addebito in conto delle commissioni) si colloca temporalmente dopo il 15.8.2009, nessun dubbio può sussistere in ordine all'esperibilità, *ratione temporis*, dell'azione di classe.

3.3 Le considerazioni appena svolte inducono a disattendere anche l'ulteriore rilievo della reclamante, che ha rappresentato nella specie l'improponibilità dell'azione di classe, per non essere quella spiegata un'azione prettamente risarcitoria.

Anche nel testo vigente *ratione temporis* (ossia prima delle modifiche apportate, nel corso del presente giudizio, dall'art. 6 del D.L. n. 1/2012), l'art. 140 bis cit. è chiaro nell'attribuire a ciascun componente della classe un'azione per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni, a tutela, tra l'altro, dei diritti contrattuali, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. Ebbene, una volta riconosciuta la sussistenza (in via di ipotesi) di una responsabilità contrattuale della banca (nella riscossione di pretese indebite), non si vede come possa negarsi l'esperibilità, anche attraverso quella di classe, di un'azione per l'accertamento di tale responsabilità e per la conseguente tutela restitutoria.

3.4 Venendo alle prime due censure del presente gravame, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, ritiene la Corte che le stesse siano infondate nei limiti di seguito precisati.

Quanto alla dedotta insussistenza di omogeneità tra il diritto individuale azionato e quelli di pertinenza degli appartenenti alla classe, va solo osservato che, al fine di individuare la situazione identica cui si riferisce l'art. 140 bis cit. (nel testo vigente *ratione temporis*), può convenirsi con la reclamante secondo cui all'uopo non rileva solo la mera titolarità di un conto corrente, tuttavia nella specie, da un lato, va evidenziato che ben può ipotizzarsi una classe di correntisti, titolari di conti non affidati, stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il cui regolamento sia stato unilateralmente modificato con la previsione della commissione *de quo*, poi applicata, dall'altro, che il riferimento in citazione all'intento di tutelare, oltre che quello degli attori (pregiudicati dall'introduzione e dall'applicazione della clausola *de quo*), <<*i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori/utenti che versano nei confronti della medesima Banca (nella fattispecie la Banca della Campania S.p.A.) in situazione identica*>> sia certamente idoneo a far

riferimento proprio a siffatta classe. D'altronde, proprio alla stregua dei precedenti giurisprudenziali ben noti alle parti (cui si è sopra fatto riferimento), la sussistenza di siffatta classe appare ben più che una mera "ipotesi" e quella rappresentata da parte attrice una vicenda che non è affatto legata <<alla peculiarità del singolo rapporto>>, come preteso dalla reclamante.

Quanto al resto, ossia alla dedotta inadeguatezza dell'associazione a curare gli interessi della classe e alla insufficienza del numero dei proponenti, questa Corte ritiene che non sia in alcun modo censurabile la decisione impugnata, avendo, giustamente, il Tribunale ritenuto che sotto il primo profilo sia certamente sufficiente l'avvenuta iscrizione dell'associazione *de quo* nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, alla stregua dei controlli demandati all'autorità amministrativa sul conto degli iscritti in detto elenco; che sotto il secondo profilo sia del tutto inconferente il numero degli attori, stante l'espresso riferimento dell'art. 140 bis cit. alla legittimazione di "ciascun componente della classe" e risultando quella instaurata da parte attrice, come già si è detto, una vertenza certamente comune ad una molteplicità di soggetti, come rivelato, a tacer d'altro, proprio dai primi precedenti giurisprudenziali editi in tema di azioni di classe.

3.5 Infine, la reclamante censura l'ordinanza gravata per aver totalmente omissso e comunque errato la verifica sul piano della manifesta infondatezza, eccepita dalla Banca con ampia motivazione.

Al riguardo, va anzitutto rilevato che assolutamente condivisibile è il ragionamento del primo giudice, secondo cui in questa sede occorre procedere solo ad una mera delibazione delle opposte ragioni, per cui inconferenti appaiono le doglianze della reclamante che, ancora innanzi a questa Corte, pretenderebbe di trasformare quello di ammissibilità nel vero e proprio giudizio di merito. La *ratio* del filtro *de quo*, come detto, è solo quella di interdire – nell'interesse *in primis* dei consumatori – iniziative *prima facie* pretestuose o emulative. Infatti, ai fini del giudizio di ammissibilità dell'azione, si rende necessaria e sufficiente una valutazione di tipo "prognostico" o "probabilistico", che valga a fondare la sussistenza del "*fumus*" in ordine alle violazioni dedotte, con riscontro - quindi - di non manifesta infondatezza in punto di fatto e di diritto della domanda, alla stregua delle prospettazioni delle parti e ferma restando la completa valutazione del materiale probatorio da effettuare solo nel giudizio di merito.

Ebbene, nella specie parte attrice ha dedotto sostanzialmente che la clausola per mancanza fondi è nulla o perché ripropone la commissione di massimo scoperto (ovvero sul piano della asserita possibile usurarietà) o perché, in quanto clausola nuova, è stata inserita nel contratto in

maniera illegittima. E' evidente che quelle coinvolte sono essenzialmente questioni di diritto, implicanti l'interpretazione di dati normativi, anche recenti (*in primis* l'art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/09, nonché l'art. 118 del T.U.L.B., oltre che le norme in materia di usura), su cui non vi sono precedenti giurisprudenziali ovvero vi sono contrastanti letture ermeneutiche sia in dottrina che in giurisprudenza, ragion per cui non si vede davvero come quella *de quo* possa giudicarsi un'azione manifestamente infondata.

4. Improponibile, in questa sede, è la domanda risarcitoria avanzata ex art. 96 c.p.c. dal reclamato. Così come la pronuncia sulle spese, anche del presente gravame, va riservata alla decisione sul giudizio di merito, stante il chiaro tenore di cui all'art. 140 bis co. 8 cit., secondo cui solo con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, così provvede:

- 1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata;
- 2) riserva alla decisione sul giudizio di merito la pronuncia sulle spese.


Si comunichi.

Napoli, 11.5.2012

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



CORTE APPELLO NAPOLI

Depositata in Cancelleria

oggi, 29 GIU 2012

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria FRASCA

